

# **REGOLE PER LO SVOLGIMENTO DELLE PRIME ELEZIONI DEL CONSIGLIO DEI DELEGATI DEL CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA FRIULANA**

## SOMMARIO

ART. 1	Oggetto
ART. 2	Criteri generali per l'elezione degli Organi del Consorzio
ART. 3	Competenze del Presidente dell'organismo collegiale
ART. 4	Convocazione dell'Assemblea dei consorziati
ART. 5	Fasce di contribuenza e Sezioni elettorali
ART. 6	Distretti elettorali
ART. 7	Elettorato attivo
ART. 8	Liste degli aventi diritto al voto, diritto di voto, deleghe e rappresentanza
ART. 9	Pubblicazione delle Liste degli aventi diritto al voto e reclami
ART. 10	Liste dei candidati
ART. 11	Elettorato passivo. Ineleggibilità e incompatibilità
ART. 12	Seggi elettorali
ART. 13	Modalità delle votazioni
ART. 14	Scrutinio dei voti, verbale delle operazioni elettorali
ART. 15	Esito delle votazioni
ART. 16	Ricorsi contro le operazioni elettorali
ART. 17	Invio dell'avviso dei risultati agli eletti dall'Assemblea.
ART. 18	Elezione dei rappresentanti degli Enti Locali
ART. 19	Proclamazione dei risultati delle votazioni dell'Assemblea e dei nominativi degli eletti. Convocazione del nuovo Consiglio
ART. 20	Elezione del Presidente del Consorzio e dei componenti della Deputazione amministrativa
ART. 21	Facoltà di autentica
ART. 22	Norma di rinvio

### **ART. 1**

#### **Oggetto**

**1.** Ai sensi dell'articolo 2 ter, comma 5 e comma 7 lettera b) della legge regionale 29 ottobre 2002, n. 28 recante norme in materia di bonifica e di ordinamento dei Consorzi di bonifica, le presenti regole disciplinano lo svolgimento delle prime elezioni del Consorzio di bonifica Pianura friulana, insistente nel comprensorio di bonifica Friuli centrale e la cui costituzione è prevista, ai sensi dell'articolo 2 ter medesimo, a seguito della fusione tra il Consorzio di Bonifica Bassa Friulana ed il Consorzio di Bonifica Ledra Tagliamento.

### **ART. 2**

#### **Criteri generali per l'elezione degli Organi del Consorzio**

**1.** Le presenti regole sono finalizzate, in coordinamento con le previsioni dello Statuto provvisorio del nuovo ente di cui all'articolo 2 ter comma 5 e comma 7 lettera c) della legge regionale 28/2002, a consentire l'elezione dei componenti del Consiglio dei Delegati del Consorzio di bonifica Pianura friulana così suddivisi:

- a)** 40 componenti eletti dall'Assemblea dei Consorziati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 15 commi 1 e 2 della legge regionale 28/2002;
- b)** 12 rappresentanti dei Comuni il cui territorio ricada totalmente o prevalentemente all'interno del comprensorio di bonifica Friuli centrale, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 15 comma 6 della legge regionale 28/2002.

2. Le presenti regole sono altresì finalizzate, in coordinamento con le previsioni dello Statuto provvisorio del nuovo ente e ai sensi di quanto previsto dall'articolo 16 della legge regionale 28/2002, a consentire l'elezione da parte del Consiglio dei delegati, al proprio interno, dei 12 componenti della Deputazione amministrativa del Consorzio di bonifica Pianura friulana, così suddivisi:

- a) il Presidente, scelto fra i membri eletti dall'Assemblea;
- b) 8 rappresentanti dei consorziati, fra cui il Vice Presidente primo sostituto;
- c) 3 rappresentanti dei Comuni fra cui il Vice Presidente secondo sostituto.

### **ART. 3**

#### **Competenze del Presidente dell'organismo collegiale**

1. Ai sensi dell'articolo 2 ter comma 8 della legge regionale 28/2002, il Presidente dell'organismo collegiale di cui al comma 4, lettera a) del medesimo articolo indice le elezioni del Consiglio dei delegati del nuovo ente e coordina lo svolgimento di tutte le attività necessarie all'effettuazione delle operazioni elettorali.

2. I provvedimenti del Presidente dell'organismo collegiale sono predisposti dall'Associazione dei Consorzi di bonifica della Regione Friuli Venezia Giulia presso la quale l'organismo opera ai sensi dell'articolo 2 ter comma 6 della legge regionale 28/2002. L'Associazione opera con il supporto degli uffici dei Consorzi interessati.

### **ART. 4**

#### **Convocazione dell'Assemblea dei consorziati**

1. L'Assemblea dei consorziati viene convocata in occasione delle prime consultazioni elettorali utili e comunque non oltre 12 mesi dalla data del decreto del Presidente della Regione di approvazione delle presenti regole ai sensi dell'articolo 2 ter, comma 7 della legge regionale 28/2002.

2. La convocazione dell'Assemblea dei consorziati viene indetta, ai sensi dell'articolo 2 ter, comma 8 della legge regionale 28/2002, con provvedimento del Presidente dell'organismo collegiale da pubblicare all'albo e sul sito internet dei Consorzi di bonifica soggetti alla fusione, agli albi pretori dei Comuni ricadenti nel comprensorio di bonifica Friuli centrale e su almeno 2 quotidiani a diffusione locale, almeno 30 giorni prima di quello fissato per la data delle predette elezioni.

3. Il provvedimento di indizione delle elezioni di cui al comma 2 stabilisce, con l'intento di favorire la partecipazione al voto, il giorno o i giorni, l'ora d'inizio e termine delle votazioni, nonché il numero minimo dei seggi elettorali presso i quali potrà essere esercitato il diritto di voto. Il provvedimento stabilisce altresì i giorni per la presentazione delle Liste dei candidati individuandone almeno 2 compresi fra il 24° ed il 18° giorno antecedente la data di convocazione dell'Assemblea.

4. Una nota sulla data delle elezioni e sulle modalità di partecipazione al voto viene inviata a cura dei Consorzi di bonifica soggetti alla fusione alla residenza degli aventi diritto al voto così come risultante dal catasto dei Consorzi medesimi. Trattandosi di una nota meramente informativa, la mancata ricezione della stessa non può essere addotta quale motivo di ricorso e di annullamento delle elezioni.

### **ART. 5**

#### **Fasce di contribuenza e Sezioni elettorali**

1. Gli aventi diritto al voto sono raggruppati in 4 fasce di contribuenza definite come segue ai sensi dell'articolo 14 comma 1 della legge regionale 28/2002:

**1^ fascia:** tutti i proprietari di terreni aventi a carico un onere contributivo fino a euro 152,50, corrispondente a 2 volte il contributo medio dei Consorzi soggetti alla fusione;

**2^ fascia:** tutti i proprietari di terreni non rientranti nella 1^ fascia ed aventi un onere contributivo fino a euro 1.525,04, corrispondente a 20 volte il contributo medio dei Consorzi soggetti alla fusione;

**3^ fascia:** tutti i proprietari di terreni non rientranti nelle precedenti fasce;

**4^ fascia:** tutti i proprietari gravati da oneri contributivi dovuti a fabbricati.

2. Al consorzio viene attribuita la fascia di appartenenza sulla base dei seguenti criteri:

a) nel caso di consorziati proprietari di soli terreni, viene attribuita la fascia corrispondente alla somma dei contributi delle singole partite catastali consortili e, a tal fine, il contributo medio è riferito ad ettaro ed è definito dal rapporto tra la somma di tutti i contributi relativi ai terreni e la superficie totale dei terreni;

- b)** nel caso di consorziati proprietari sia di terreni che di fabbricati, al consorzio viene attribuita la 4<sup>a</sup> fascia qualora l'onere contributivo relativo ai fabbricati sia prevalente rispetto all'onere relativo ai terreni. Qualora prevalga l'onere relativo ai terreni, la fascia di appartenenza viene determinata ai sensi della lettera a).
- 3.** Ogni fascia di contribuzione costituisce una distinta Sezione elettorale.
- 4.** Con provvedimento del Presidente dell'organismo collegiale viene attribuita ad ognuna delle Sezioni elettorali un numero di Consiglieri, sul totale dei Consiglieri eleggibili dai consorziati, percentualmente pari al rapporto fra la contribuzione relativa a ciascuna fascia e la contribuzione complessiva, fino al limite massimo corrispondente alla metà dei Consiglieri da eleggere ai sensi dell'articolo 14, comma 5 della legge regionale 28/2002.
- 5.** Ai fini di tale attribuzione:
- a)** i Consiglieri eventualmente non attribuibili ad una Sezione, perché eccedenti la metà dei Consiglieri da eleggere, sono attribuiti alle altre Sezioni con i criteri di cui al comma 4 ai sensi dell'articolo 14, comma 6 della legge regionale 28/2002;
- b)** qualora il calcolo dei Consiglieri da attribuire determini dei decimali, viene attribuito un Consigliere alla Sezione con il decimale più elevato.
- 6.** Con provvedimento del Presidente dell'organismo collegiale viene determinato, altresì, il numero dei rappresentanti delle singole Sezioni in seno alla Deputazione Amministrativa in proporzione al numero dei Consiglieri attribuiti alle medesime e assicurando la presenza in Deputazione di almeno un Consigliere per ciascuna Sezione ai sensi dell'articolo 16, comma 2 della legge regionale 28/2002.

## **ART. 6**

### **Distretti elettorali**

- 1.** Al fine di assicurare al Consiglio dei Delegati adeguata rappresentanza di tutto il comprensorio, l'elezione del Consiglio avviene separatamente per Distretti elettorali, aventi caratteristiche omogenee nei riguardi dei consorziati, così distinti ai sensi dell'articolo 14, comma 3 della legge regionale 28/2002:
- 1)** Distretto del Corno: comprendente gli aventi diritto al voto i cui terreni ricadono nei Comuni di Basiliano, Bertiole, Camino al Tagliamento, Campoformido, Codroipo, Colloredo di Monte Albano, Coseano, Dignano, Fagagna, Flaibano, Lestizza, Majano, Martignacco, Mereto di Tomba, Moruzzo, Pasian di Prato, Pcenia, Ragogna, Rive d'Arcano, Rivignano-Teor, Ronchis, San Daniele del Friuli, San Vito di Fagagna, Sedegliano, Talmassons, Varmo;
- 2)** Distretto del Destra Torre: comprendente gli aventi diritto al voto i cui terreni ricadono nei Comuni di Aiello del Friuli, Artegna, Bagnaria Arsa, Bicinicco, Buia, Buttrio, Campolongo al Torre - Tapogliano, Cassacco, Castions di Strada, Cervignano del Friuli, Chiopris-Viscone, Cividale del Friuli, Corno di Rosazzo, Faedis, Gemona del Friuli, Gonars, Magnano in Riviera, Manzano, Moimacco, Mortegliano, Nimis, Osoppo, Pagnacco, Palmanova, Pavia di Udine, Porpetto, Povoletto, Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Premariacco, Reana del Roiale, Remanzacco, Ruda, San Giovanni al Natisone, San Vito al Torre, Santa Maria La Longa, Tarcento, Tavagnacco, Torreano, Treppo Grande, Tricesimo, Trivignano Udinese, Udine, Villa Vicentina, Visco;
- 3)** Distretto a scolo meccanico: comprendente gli aventi diritto al voto i cui terreni ricadono nei Comuni di Aquileia, Carlino, Fiumicello, Grado, Latisana, Lignano Sabbiadoro, Marano Lagunare, Muzzana del Turgnano, Palazzolo dello Stella, Precenicco, San Canzian d'Isonzo, San Giorgio di Nogaro, Terzo d'Aquileia, Torviscosa.
- 2.** Il consorzio che ha beni in Distretti diversi viene iscritto per l'espressione del voto nel Distretto in cui prevale l'onere contributivo dei fabbricati se il consorzio è iscritto nella 4<sup>a</sup> fascia, dei terreni nei restanti casi.
- 3.** Con provvedimento del Presidente dell'organismo collegiale viene determinato, contestualmente alla attribuzione di cui all'articolo 5, comma 4, il numero di Consiglieri attribuito a ciascuna Sezione fra i vari Distretti in rapporto alla contribuzione di ciascuna fascia all'interno di ciascun Distretto e assicurando per ogni Distretto l'elezione di almeno un rappresentante per ogni Sezione ai sensi dell'articolo 14, comma 4 della legge regionale 28/2002.
- 4.** Ai fini di tale suddivisione, qualora il calcolo dei Consiglieri da attribuire determini dei decimali, viene attribuito un Consigliere al Distretto con il decimale più elevato.

## **ART. 7**

### **Elettorato attivo**

- 1.** Hanno elettorato attivo, ai sensi dell'articolo 13 commi 1 e 2 della legge regionale 28/2002, i proprietari e affittuari di beni immobili iscritti nel catasto dei Consorzi di bonifica soggetti alla fusione che godano dei diritti civili e che siano in regola con il pagamento dei contributi consortili e che risultino iscritti nelle Liste di cui all'articolo 8.
- 2.** Si considera regolare il pagamento di cui al comma 1 in presenza del versamento delle annualità di contributo scadute e non prescritte.
- 3.** Su richiesta dell'interessato rivolta al Presidente dell'organismo collegiale per il tramite dei Consorzi di bonifica soggetti alla fusione, è riammesso al voto il consorziato che regolarizzi la propria situazione contributiva entro 30 giorni antecedenti la data fissata per il voto.

## **ART. 8**

### **Liste degli aventi diritto al voto, diritto di voto, deleghe e rappresentanza**

- 1.** Con provvedimento del Presidente dell'organismo collegiale vengono approvate, non oltre il 75° giorno antecedente la convocazione dell'Assemblea, le Liste degli aventi diritto al voto.
- 2.** Le Liste, suddivise per Sezione e Distretto, indicano per ciascuna ditta avente diritto al voto:
  - a)** le generalità;
  - b)** nel caso di rappresentanza di cui ai commi 9 e 10, le generalità del rappresentante qualora già designato;
  - c)** l'ammontare complessivo del contributo iscritto a ruolo per l'esercizio nel quale è prevista la convocazione dell'Assemblea dei consorziati, distinto in contributo terreni e fabbricati.
- 3.** Ogni ditta consortile avente diritto al voto costituisce un elettore ed esprime un solo voto.
- 4.** Ogni elettore può delegare ad esprimere il proprio voto un altro elettore, iscritto nella stessa Sezione e Distretto.
- 5.** Ogni elettore non può ricevere la delega da più di due altri elettori ai sensi dell'articolo 13 comma 6 della legge regionale 28/2002.
- 6.** La delega deve essere conferita con atto sottoscritto dal delegante, corredato da copia della carta d'identità del medesimo.
- 7.** La delega va presentata al seggio elettorale all'atto dell'esercizio del diritto di voto.
- 8.** Qualora un elettore, per errore o per qualsiasi altro motivo, abbia sottoscritto più di una delega a consorziati diversi, ha valore soltanto la delega con la quale viene espresso il voto per la prima volta.
- 9.** Per le persone giuridiche, per i minori e gli interdetti il diritto di voto è esercitato dai rispettivi legali rappresentanti; per i falliti ed i sottoposti ad amministrazione giudiziaria il diritto di voto è esercitato rispettivamente dal curatore e dall'amministratore ai sensi dell'articolo 13 comma 7 della legge regionale 28/2002. In caso di persona giuridica il voto può essere esercitato anche da coloro che, pur non essendo legali rappresentanti, sono comunque legittimati a rappresentare la persona giuridica in base alla disciplina del relativo ordinamento.
- 10.** In caso di comproprietà il diritto di voto spetta a colui al quale è stata conferita procura dai titolari della maggioranza delle quote, computandosi anche la quota di colui che riceve la procura. In mancanza di tale procura si considera rappresentante il primo intestatario della ditta ai sensi dell'articolo 13, comma 8 della legge regionale 28/2002.
- 11.** In caso di usufrutto o di altri diritti reali, il diritto di voto spetta al nudo proprietario, a meno che sia fatto constare che i canoni consortili sono a carico dei titolari dei diritti reali.
- 12.** La legittimazione ad esprimere il voto per conto delle persone giuridiche di cui al comma 9 è comprovata:
  - a)** nel caso in cui il voto sia esercitato dal legale rappresentante, mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), sottoscritta dal medesimo e presentata al seggio elettorale. I Sindaci dei Comuni presentano al seggio un documento di identità;
  - b)** nel caso in cui il voto sia esercitato da persona diversa dal legale rappresentante, mediante designazione sottoscritta dal legale rappresentante, depositata presso il Consorzio non oltre le ore 12 del quinto giorno antecedente alla data di convocazione dell'Assemblea e corredata dalla documentazione necessaria a comprovare la legittimazione della persona designata.

13. Le deleghe e le dichiarazioni attestanti la rappresentanza ai sensi del comma 12 devono essere esibite al Presidente del seggio elettorale all'atto della votazione.
14. Il Presidente del seggio o uno scrutatore provvede a prendere nota sull'elenco degli aventi diritto al voto, in corrispondenza del consorzio rappresentato, delle generalità del rappresentante o del delegato.

## **ART. 9**

### **Pubblicazione delle Liste degli aventi diritto al voto e reclami**

1. Il provvedimento del Presidente dell'organismo collegiale di approvazione delle Liste degli aventi diritto al voto di cui all'articolo 8, comma 1, è pubblicato sul sito internet dei Consorzi di bonifica soggetti alla fusione e in quello dei Comuni ricadenti nel comprensorio di bonifica Friuli centrale per un periodo di 15 giorni consecutivi.
2. Durante lo stesso periodo le Liste sono depositate, a disposizione degli interessati, presso la sede dei Consorzi di bonifica soggetti alla fusione e dei Comuni anzidetti, per questi ultimi limitatamente alle ditte proprietarie degli immobili ubicati nel rispettivo territorio.
3. Dell'avvenuto deposito e delle modalità per la presentazione di eventuali reclami e rettifiche è data notizia sul sito internet dei Consorzi di bonifica soggetti alla fusione e ordinariamente sui siti internet dei Comuni ricadenti nel comprensorio di bonifica Friuli centrale, nonché su almeno 2 quotidiani a diffusione locale.
4. I reclami contro le Liste debbono essere inviati al Presidente dell'organismo collegiale per il tramite dei Consorzi di bonifica soggetti alla fusione, mediante lettera raccomandata A.R. o messaggio di posta elettronica certificata entro il termine perentorio di 15 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione sui siti consortili.
5. Il Presidente dell'organismo collegiale, entro 10 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4, si pronuncia sui reclami ed introduce le eventuali variazioni nelle Liste; tali decisioni vengono comunicate ai ricorrenti con lettera raccomandata A.R. o messaggio di posta elettronica certificata.
6. Decisi i reclami, il Presidente dell'organismo collegiale aggiorna le Liste di cui all'articolo 8, comma 2.
7. Successivamente alla pronuncia sui reclami di cui al comma 5 e fino al giorno antecedente la data di scadenza per la presentazione delle Liste dei candidati di cui all'articolo 10, comma 6, le modifiche alle Liste degli aventi diritto al voto a seguito di variazioni di ditta, conseguenti esclusivamente a trasferimenti inter vivos e mortis causa, è demandata al Presidente dell'Associazione dei Consorzi di bonifica, previo accertamento dei titoli comprovanti i trasferimenti di cui trattasi.

## **ART. 10**

### **Liste dei candidati**

1. Ai sensi dell'articolo 14, comma 7 della legge regionale 28/2002, l'elezione del Consiglio dei Delegati si svolge, separatamente e contemporaneamente Sezione per Sezione, Distretto per Distretto, su presentazione di Liste concorrenti individuate con un nome o motto.
2. I candidati devono essere compresi tra gli iscritti negli elenchi degli aventi diritto al voto della rispettiva Sezione e Distretto.
3. Il numero dei candidati presenti nelle Liste di ciascuna Sezione di ogni Distretto non può essere superiore al numero dei candidati ivi eleggibili.
4. Le Liste devono indicare il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita di ciascun candidato e devono essere corredate dalla dichiarazione di accettazione di ciascuno di essi, autenticata ai sensi dell'articolo 21.
5. Le Liste dei candidati devono essere presentate da non meno di 20 consorziati aventi diritto al voto appartenenti alla stessa Sezione e Distretto, oppure da almeno il 10% dei consorziati aventi diritto al voto, ai sensi dell'articolo 14, comma 7 della legge regionale 28/2002.
6. Le Liste devono essere consegnate in duplice copia all'Associazione dei Consorzi di bonifica dal primo dei presentatori o, in caso di impedimento, dal secondo presentatore, entro e non oltre le ore 14.00 dell'ultimo giorno stabilito per la presentazione delle Liste dalla delibera di indizione delle elezioni ai sensi dell'articolo 4, comma 3.
7. Il Funzionario incaricato di ricevere le Liste, all'uopo delegato dal Presidente dell'Associazione dei Consorzi di bonifica, rilascia ricevuta restituendo una copia da lui firmata con l'indicazione del giorno e dell'ora di ricezione.
8. I candidati ed i presentatori non possono figurare in più di una Lista.
9. Qualora più Liste contengano sottoscrizioni degli stessi candidati o presentatori, ha efficacia la firma apposta sulla Lista pervenuta anteriormente, considerandosi come non apposta quella sulle Liste successive.

**10.** Le determinazioni in ordine all'esclusione delle firme dei presentatori e all'accettazione delle Liste sono assunte dal Segretario dell'Associazione dei Consorzi di bonifica o suo delegato e sono tempestivamente comunicate a chi ha provveduto alla consegna della Lista stessa.

**11.** Le Liste accettate sono pubblicate sul sito internet dell'Associazione dei Consorzi di bonifica e dei Consorzi soggetti alla fusione e sono distintamente trascritte, secondo l'ordine di presentazione, sulle schede predisposte per le votazioni, rispettando altresì l'ordine con cui i candidati figurano nelle singole Liste.

## **ART. 11**

### **Elettorato passivo. Ineleggibilità e incompatibilità**

- 1.** Sono eleggibili nel Consiglio dei delegati i soggetti che godono dell'elettorato attivo ai sensi dell'articolo 7, fatto salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo.
- 2.** Non sono eleggibili:
  - a)** i minori, anche se emancipati, gli interdetti e gli inabilitati;
  - b)** i falliti, per un quinquennio dalla data di dichiarazione del fallimento;
  - c)** coloro per i quali sussistano le condizioni di incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali previste dall'articolo 10 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190);
  - d)** coloro che sono sottoposti a misure di sicurezza che non consentano l'iscrizione nelle liste elettorali politiche.
- 3.** Sono incompatibili con la carica di Consigliere:
  - a)** i funzionari dello Stato e della Regione cui competano funzioni di vigilanza sui Consorzi soggetti alla fusione;
  - b)** i dipendenti, comunque denominati, nonché i pensionati con pensione a carico dei Consorzi soggetti alla fusione;
  - c)** coloro che hanno il maneggio del denaro consorziale o, avendolo avuto, non hanno reso conto della loro gestione;
  - d)** coloro che hanno liti pendenti con i Consorzi soggetti alla fusione;
  - e)** coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile verso i Consorzi soggetti alla fusione, si trovino, legalmente in mora.

## **ART. 12**

### **Seggi elettorali**

- 1.** Il numero e l'ubicazione dei seggi è stabilito con provvedimento del Presidente dell'Associazione dei Consorzi di bonifica.
- 2.** Ogni seggio è composto da un Presidente e da 2 scrutatori nominati dal Presidente dell'Associazione dei Consorzi di bonifica; il più giovane fra gli scrutatori assume le funzioni di Segretario del seggio.
- 3.** Non possono essere nominati componenti del seggio elettorale gli iscritti nelle Liste dei candidati.
- 4.** Il Presidente dell'Associazione dei Consorzi di bonifica provvede a nominare anche un congruo numero di sostituti per la surroga nei seggi in caso di assenza o impedimento dei titolari.
- 5.** Presso ciascun seggio elettorale e per ciascuna Sezione possono essere designati un rappresentante di lista effettivo e uno supplente ai sensi dell'articolo 14, comma 8 bis della legge regionale 28/2002, individuati fra gli aventi diritto al voto nel comprensorio consortile.
- 6.** Le designazioni sono sottoscritte dal primo firmatario della Lista di candidati presentata per la relativa Sezione e sono consegnate entro il venerdì precedente la votazione all'Associazione dei Consorzi di bonifica che ne cura la trasmissione ai Presidenti di seggio oppure direttamente ai singoli Presidenti, prima dell'inizio della votazione ai sensi dell'articolo 14, comma 8 ter della legge regionale 28/2002. La medesima persona può essere designata, con le medesime modalità, quale rappresentante di lista di Sezioni diverse.
- 7.** I rappresentanti di lista hanno diritto di assistere a tutte le operazioni e di chiedere la verbalizzazione di eventuali dichiarazioni e contestazioni ai sensi dell'articolo 14, comma 8 quater della legge regionale 28/2002.
- 8.** Nella sala adibita alle operazioni elettorali, durante l'espressione di voto sono ammessi solamente i rappresentanti di lista e chi è iscritto nella Lista degli aventi diritto al voto.
- 9.** Tra l'apertura e la chiusura delle votazioni debbono trascorrere almeno 12 ore.

10. Gli aventi diritto al voto che, al momento stabilito per la chiusura delle votazioni, si trovino nella predetta sala sono ammessi a votare.
11. Il Presidente del seggio consegna la scheda di votazione a ciascun votante in base alla Sezione di appartenenza.
12. L'elettore, espresso il voto a mezzo della scheda predetta, la consegna, dopo averla chiusa, al Presidente del seggio, il quale la introduce subito nell'apposita urna; contestualmente, uno degli scrutatori appone la firma accanto al nome del votante nella Lista degli aventi diritto al voto.

### **ART. 13**

#### **Modalità delle votazioni**

1. Le votazioni avvengono a scrutinio segreto mediante la scheda predisposta ai sensi dell'articolo 10, comma 11 e che contraddistingue il Distretto e la Sezione di appartenenza dell'avente diritto al voto.
2. Le schede di votazione, di colore diverso per ogni Sezione e per ogni Distretto, sono consegnate al Presidente del seggio che, prima dell'inizio delle votazioni, ne controlla insieme agli scrutatori numero ed integrità.
3. In ogni Distretto il voto viene espresso per i soli candidati del Distretto medesimo.
4. Gli elettori possono votare solo per una delle Liste della Sezione di appartenenza o per un solo candidato.
5. Per votare la Lista prescelta è sufficiente apporre un segno sulla casella in testa alla Lista.
6. Per esercitare il voto di preferenza l'elettore può alternativamente:
  - a) apporre un segno sulla casella in testa alla Lista e un segno sulla casella a fianco del nominativo prescelto;
  - b) apporre solamente un segno sulla casella a fianco del nominativo prescelto: in tal caso il voto si estende anche alla Lista.
7. Qualora un elettore voti più di una Lista ed esprima la preferenza per il candidato di una sola Lista, il voto è attribuito alla Lista cui appartiene il candidato il quale riceve anche il voto di preferenza.
8. Qualora un elettore voti una sola Lista ed esprima la preferenza per il candidato di un'altra Lista, il voto è attribuito solo alla Lista.
9. Qualora un elettore voti una sola Lista ed esprima più preferenze per i candidati della medesima, il voto è attribuito alla Lista e al primo dei candidati a cui è attribuita la preferenza.
10. Nel caso in cui sia presente una sola Lista, l'elettore può alternativamente apporre un segno sulla casella in testa alla Lista o dare la propria preferenza ad uno dei candidati.
11. Sono nulle le schede che, oltre all'espressione del voto, contengano qualsiasi annotazione o segno, anche involontario, che possa rendere identificabile la provenienza.

### **ART. 14**

#### **Scrutinio dei voti, verbale delle operazioni elettorali**

1. Dopo la chiusura della votazione il Presidente del seggio e gli scrutatori procedono allo scrutinio, previi i riscontri di rito. Essi decidono a maggioranza sulle questioni che dovessero insorgere in seguito alle operazioni di voto e le decisioni stesse sono riportate nel verbale di cui al comma 2.
2. Di tutte le operazioni è redatto apposito verbale che viene tempestivamente trasmesso all'Associazione dei Consorzi di bonifica unitamente a tutte le schede, alle deleghe ed agli altri atti.
3. Il Presidente dell'organismo collegiale, con gli elementi desunti dai verbali di seggio, procede alla stesura dell'esito complessivo della votazione dando atto della validità delle votazioni e dell'assegnazione dei Consiglieri alle Liste di ciascuna Sezione secondo quanto previsto dall'articolo 15.
4. Ai sensi dell'articolo 14 comma 11 della legge regionale 28/2002 i verbali delle operazioni elettorali unitamente all'esito complessivo delle votazioni sono trasmessi all'Amministrazione regionale - Direzione centrale competente in materia di risorse agricole entro 8 giorni consecutivi dalla data dello svolgimento delle elezioni e, entro il medesimo termine, sono pubblicati per 30 giorni agli albi dei Comuni del comprensorio Friuli Centrale, agli albi e sui siti internet dell'Associazione dei Consorzi di bonifica e dei Consorzi soggetti alla fusione.

## **ART. 15**

### **Esito delle votazioni**

1. L'elezione del Consiglio dei Delegati è valida, indipendentemente dal numero di Liste presentate, qualora sia raggiunto il 15% degli elettori calcolato sul numero degli iscritti nel catasto consortile terreni o il 20% della contribuzione consorziale relativa agli immobili censiti nel catasto terreni, ai sensi dell'articolo 14 comma 10 della legge regionale 28/2002.
2. Nel caso in cui non siano raggiunte le percentuali di cui al comma 1 con delibera della Giunta regionale è disposto l'annullamento delle elezioni ai sensi dell'articolo 14, comma 10 della legge regionale 28/2002 e sono indette nuove elezioni secondo le modalità previste dalle presenti regole.
3. Nel caso in cui siano raggiunte le percentuali di cui al comma 1, alle Liste contraddistinte con il medesimo nome o motto che, all'interno di ciascuna Sezione, hanno conseguito la maggioranza dei voti complessivamente espressi in tutti i Distretti per quella stessa Sezione, sono assegnati, con gli eventuali arrotondamenti all'unità, i tre quarti dei Consiglieri spettanti alla Sezione stessa. Il residuo quarto è attribuito alla Lista o alle Liste restanti, con riparto proporzionale, purché ciascuna Lista abbia ottenuto almeno il 10% dei voti espressi; se nessuna Lista raggiunge il 10% l'intera rappresentanza è attribuita alla Lista maggioritaria ai sensi dell'articolo 14 comma 9 della legge regionale 28/2002.
4. Sono eletti, all'interno di ciascuna Lista, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti di preferenza, ai sensi dell'articolo 14 comma 9 della legge regionale 28/2002.
5. In caso di parità di voti viene eletto il più anziano di età.

## **ART. 16**

### **Ricorsi contro le operazioni elettorali**

1. Gli eventuali ricorsi avverso le operazioni elettorali sono presentati all'Amministrazione regionale - Direzione centrale competente in materia di risorse agricole entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione dei verbali all'albo consortile ai sensi dell'articolo 14 comma 4 affinché l'Amministrazione regionale si pronunci sui medesimi e, in caso di irregolarità essenziali, disponga l'annullamento delle elezioni secondo le modalità previste dall'articolo 14, commi 12, 13 e 13 bis della legge regionale 28/2002.

## **ART. 17**

### **Invio dell'avviso dei risultati agli eletti dall'Assemblea.**

1. Anche in pendenza di eventuali ricorsi elettorali, il Presidente dell'organismo collegiale dispone l'invio agli eletti tramite raccomandata o messaggio di posta elettronica certificata dell'avviso dei risultati delle elezioni.

## **ART. 18**

### **Elezione dei rappresentanti degli Enti Locali**

1. Entro 20 giorni consecutivi dalle elezioni dei rappresentanti dei consorziati, il Presidente dell'organismo collegiale, tramite raccomandata o messaggio di posta elettronica certificata, convoca l'adunanza dei Sindaci o loro delegati all'interno della quale sono eletti i rappresentanti dei Comuni nel Consiglio dei delegati ai sensi dell'articolo 15 comma 5 della legge regionale 28/2002.
2. I delegati dei Sindaci sono scelti fra Assessori o Consiglieri comunali e la delega può riguardare l'elettorato attivo, passivo o entrambi.
3. Ogni rappresentante di Ente Locale può votare fino ad un massimo di nominativi quanti sono i Consiglieri da eleggere. In caso di parità di voti, viene eletto il candidato più anziano di età.
4. Nel caso in cui il voto sia stato espresso per un numero di nominativi superiore a quello eleggibile, non sono considerati validi i nominativi eccedenti.
5. L'elezione si perfeziona con l'accettazione che deve essere trasmessa o depositata all'Associazione dei Consorzi di bonifica entro 15 giorni dalla comunicazione degli esiti della votazione, da effettuarsi con lettera raccomandata A.R. o con messaggio di posta elettronica certificata.
6. In difetto di accettazione, colui che è stato eletto viene considerato rinunciatario e viene sostituito dal primo dei non eletti.



## **ART. 19**

### **Proclamazione dei risultati delle votazioni dell'Assemblea e dei nominativi degli eletti.**

#### **Convocazione del nuovo Consiglio**

1. Il Presidente dell'organismo collegiale, perfezionata l'elezione dei rappresentanti dei Comuni ai sensi dell'articolo 49, commi 6 e 7, procede, anche in pendenza di eventuali ricorsi elettorali, alla proclamazione dei risultati delle votazioni e dei nominativi degli eletti e convoca il nuovo Consiglio dei Delegati con lettera raccomandata o messaggio di posta elettronica certificata spediti almeno 7 giorni prima della data dell'adunanza.
2. L'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio dei delegati deve prevedere le elezioni del Presidente del Consorzio e della Deputazione amministrativa che si perfezionano con l'accettazione, seduta stante, delle relative cariche. L'ordine del giorno può prevedere anche l'elezione dei Vice Presidenti, la nomina di un componente effettivo e uno supplente del Collegio dei revisori legali e la costituzione del Collegio medesimo.
3. Fino alla elezione del Presidente del Consorzio, la seduta è presieduta dal Consigliere più giovane.

## **ART. 20**

### **Elezione del Presidente del Consorzio e dei componenti della Deputazione amministrativa**

1. I componenti della Deputazione Amministrativa sono eletti separatamente dai Consiglieri delle singole Sezioni elettorali secondo il numero definito ai sensi dell'articolo 5, comma 6.
2. Sono nulle le schede con voti espressi a Consiglieri di Sezione diversa, oppure riportanti un numero di nomi superiore ai Deputati da eleggere.
3. In caso di parità di voti nella elezione del Presidente e dei Vice Presidenti, la votazione viene ripetuta senza riconvocazione della seduta del Consiglio dei Delegati. Qualora permanga la parità di voti è eletto il Consigliere più anziano di età.
4. Nella elezione dei Deputati, in caso di parità di voti, viene eletto il Consigliere più anziano di età.

## **ART. 21**

### **Facoltà di autentica**

1. Sono competenti ad eseguire le autentiche previste nel presente regolamento i notai, il segretario comunale o suo delegato, l'ufficiale rogante e i funzionari designati dei Consorzi soggetti alla fusione.
2. La designazione di cui al comma 1 avviene con provvedimento della Deputazione Amministrativa dei Consorzi soggetti alla fusione ad avvenuta approvazione delle Liste degli aventi diritto al voto.

## **ART. 22**

### **Norma di rinvio**

1. Per quanto non previsto dalle presenti regole, ed in quanto compatibili, si osservano i principi previsti dallo Statuto provvisorio del Consorzio di bonifica Pianura friulana di cui all'articolo 2 ter comma 5 e comma 7 lettera c) della legge regionale 28/2002.